

Bonus 100 euro previsto dal D.L. 9 agosto 2024, n. 113

Premessa

L'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 167/2024, ha previsto l'erogazione per l'anno 2024 di un'indennità di importo pari a 100 euro (bonus), rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell'anno d'imposta 2024;
- b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR (si considerano fiscalmente a carico i figli che possiedono un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).
- c) l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore all'importo della detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale (detrazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR) con riferimento all'anno d'imposta 2024.

L'indennità in oggetto non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Pertanto, nel caso di due lavoratori dipendenti per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma sopra riportati, l'indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.

Per beneficiare dell'indennità in esame, che sarà riconosciuta unitamente alla tredicesima mensilità, il lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari, indicando il codice fiscale di un figlio fiscalmente a carico, del coniuge o del convivente.

Successivamente all'erogazione, il datore di lavoro verifica in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro dipendente svolti nel corso dell'anno 2024 con altri datori di lavoro è necessario presentare al proprio datore di lavoro le relative Certificazioni Uniche.

Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Preso atto di quanto indicato in premessa, il/la sottoscritto/a

	Cod. Fisc.:
--	-------------

in qualità di dipendente presso

dichiara:

- o che il proprio reddito complessivo, nell'anno d'imposta 2024, non è superiore a 28.000 euro;
- o di avere almeno un figlio fiscalmente a carico:

Cognome e nome figlio/a	Codice fiscale figlio/a

In presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, o di convivente (ai sensi della Legge n. 76/2016), dichiara altresì che il coniuge o il convivente non beneficia della indennità in oggetto.

A tal fine comunica i dati anagrafici del coniuge o del convivente:

	Cognome e nome	Codice fiscale
Coniuge		
Convivente		

Data

Firma
